



ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  
**SKATING CLUB**  
**S.AGATA**

**Statuto**

Integrazione 2015

**Art. 1 Denominazione e sede**

È costituita in S. Agata Bolognese l'Associazione Sportiva Dilettantistica SKATING CLUB S.AGATA con sede in via XXI Aprile, 13.

**Art. 2 Scopo – Oggetto**

L'Associazione Sportiva Dilettantistica SKATING CLUB S.AGATA è un'organizzazione democratica senza fini di lucro, aperta a tutti i cittadini, sorta per lo sviluppo della pratica sportiva ed in particolare del Pattinaggio Artistico.

Essa è basata su principi solidaristici e di aggregazione sociale, senza finalità politiche o religiose.

Non avendo alcun fine di lucro vige il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

**Art. 3 Soci**

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci tutti coloro che ne fanno richiesta scritta dichiarando di accettare e condividere gli scopi e le norme del presente Statuto ed inoltre si mettano in regola con le quote sociali fissate dal Consiglio Direttivo ogni anno.

Le domande dei minori devono essere controfirmate dal padre o da chi ne esercita la patria potestà.

Le domande di adesione al sodalizio devono essere accettate dal Consiglio Direttivo che si esprimerà a maggioranza. Le domande non accettate dovranno essere motivate.

Sono inoltre soci dell'Associazione i componenti lo staff tecnico.

I soci hanno uguali diritti e doveri e possono partecipare alle varie istanze direttive.

I soci che hanno già compiuto il 18° anno di età hanno diritto al voto, mentre i minori saranno rappresentati da chi esercita la patria potestà.

Il tesseramento è annuale.

**Art. 4 Perdita della qualifica di socio**

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, mancato rinnovo o per causa di morte.

La domanda di recesso deve essere fatta per scritto con 30 giorni di preavviso.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che:

- a) Non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
- b) Si renda moroso, senza giustificato motivo, nel versamento del contributo annuale.
- c) Svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione.
- d) Arrechi, in qualunque modo, danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Contro il provvedimento di esclusione il socio può richiedere, entro 30 giorni, la convocazione di un'assemblea ordinaria; alla quale deve essere convocato il socio interessato; nel corso di tale assemblea si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. La decisione dell'Assemblea è inappellabile.

**Art. 5 Fondo comune**

Il fondo comune è costituito dai contributi associativi, da eventuali contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali, da eventuali avanzi di gestione e da eventuali proventi di tipo commerciale; costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

Il fondo comune non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto assoluto di trasferimento delle quote o del contributo associativo. In caso di

morte di uno dei soci, agli eredi non verrà trasferita la quota del socio deceduto e non verranno restituite le quote associative versate dal medesimo.

Viene inoltre previsto che le quote associative versate non sono oggetto di alcun tipo di rivalutazione.

**Art. 6 Esercizio sociale**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

**Art. 7 Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'assemblea degli associati
- b) Il Consiglio Direttivo

**Art. 8 Assemblea degli associati**

L'Assemblea degli associati, si convoca mediante invito scritto agli stessi e annuncio affisso in bacheca, con almeno otto giorni di anticipo sulla data stabilita per l'adunanza; ogni comunicazione dovrà recare oltre alla data, l'ora ed il luogo anche l'ordine del giorno.

Nelle Assemblee hanno diritto di voto tutti gli associati secondo il principio di 1 testa 1 voto. Non sono ammesse deleghe.

Le delibere delle assemblee sono valide a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei 4/5 degli associati presenti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Le Assemblee sono ordinarie o straordinarie.

L'assemblea ordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno non oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e resa di pubblica ragione.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea ordinaria:

- a) Approva il bilancio consuntivo e preventivo.
- b) Procedo alle nomine delle cariche sociali.
- c) Approva gli eventuali regolamenti.
- d) Delibera su eventuali ricorsi di soci colpiti da provvedimenti di esclusione.
- e) Delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea ordinaria sarà ritenuta valida in prima convocazione solo se sarà presente almeno 2/3 dei componenti il sodalizio, in seconda convocazione, che dovrà avvenire almeno 1/2 ora dopo la prima seduta infruttuosa, sarà valida la decisione presa dalla maggioranza dell'Assemblea.

L'assemblea straordinaria:

- a) Delibera sulle modificazioni dello Statuto
- b) Delibera lo scioglimento dell'Associazione

L'assemblea straordinaria sarà ritenuta valida in ogni sua convocazione solo se saranno presenti almeno 2/3 degli associati.

**Art. 9 Consiglio Direttivo**

I componenti il Consiglio Direttivo nel numero di sette sono eletti tra gli associati, restano

in carica per due anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice presidente, il Segretario ed il Cassiere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente oppure quando ne sia fatta domanda da uno dei membri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le dimissioni del Presidente devono essere accettate dall'Assemblea, quelle delle altre cariche dal Consiglio.

La carica rivestita viene mantenuta fino al termine del mandato salvo nei casi previsti dall'art.4 del presente Statuto.

In caso di dimissione o decadimento del diritto da parte dei membri del Consiglio, si provvederà alla sostituzione nominando il candidato che segue immediatamente, nella graduatoria stilata in occasione delle elezioni del Consiglio in carica, l'ultimo degli eletti.

E' fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

#### **Art. 10 Presidente**

Il Presidente che viene eletto dal Consiglio Direttivo ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice presidente.

#### **Art. 11 Colori sociali**

I colori sociali dell'Associazione Sportiva Dilettantistica SKATING CLUB S.AGATA sono: blu, azzurro e bianco.

#### **Art. 12 Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i 4/5 degli associati aventi diritto al voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguono finalità analoghe, quali la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, oppure a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso l'utile rimanente potrà essere ridistribuito agli associati.

#### **Art. 13 Norma finale**

L'associazione si impegna a conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché allo Statuto e ai regolamenti di FIHP.

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.